



**Foglio N 6.08.00**  
**informativo .**

Redatto in ottemperanza al D.Lgs. 385 del 1 settembre 1993 "Testo Unico delle leggi in materia bancaria creditizia" (e successive modifiche ed integrazioni) e delle Disposizioni di Vigilanza in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" emanate dalla Banca d'Italia in data 29 luglio 2009 e pubblicate nel Supplemento Straordinario n.170 della Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2009 n.210.

**Data aggiornamento 31/12/2009**

## **INTERMEDIAZIONE IN CAMBI**

### **INFORMAZIONI SULLA BANCA**

Banca di Legnano Spa

Sede Sociale e Direzione Generale :Largo F. Tosi, 9 - 20025 Legnano

Capitale Sociale: 472.573.272,00 euro al 20/06/2007 .

Indirizzo E-Mail: [Info@bancadilegnano.it](mailto:Info@bancadilegnano.it)

Indirizzo telematico: [www.bancadilegnano.it](http://www.bancadilegnano.it) e [www.blbanking.it](http://www.blbanking.it)

Telefono 0331521111

Codice ABI: 03204

Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale/P.IVA 09492720157

Iscritta all'Albo delle Banche: n. 5542

Appartenente al Gruppo Bipiemme Banca Popolare di Milano iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5584.8

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, F.do Nazionale di Garanzia, Cassa di compensazione e garanzia Spa

La società e' soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento della Banca Popolare di Milano.

### **Caratteristiche e rischi tipici**

#### **Struttura e funzione economica**

L'intermediazione in cambi riguarda contratti di negoziazione di divisa estera a pronti o a termine contro euro o contro altra divisa estera.

A) Operazione a pronti su cambi: si intende la trasformazione di una divisa estera in un'altra divisa estera o di divisa estera in euro, o viceversa, per consegna il 2° giorno lavorativo successivo alla data di contrattazione.

B) Operazione a termine su cambi: per contratto a termine in divisa estera si intende quell'operazione che permette di annullare il rischio di cambio su posizioni debitorie o creditorie future espresse in valuta diversa dall'euro, stabilendo un cambio che verra' applicato ad una data futura. Tale contratto comporta l'impegno inderogabile ad acquistare (import-posizione debitoria) o vendere (export-posizione creditoria) un determinato importo espresso in divisa estera ad una certa data futura ad un cambio fissato all'atto del perfezionamento del contratto. Il cambio della divisa a termine viene determinato al momento della contrattazione sommando/sottraendo al cambio a pronti della divisa interessata un importo (premio/sconto) che rappresenta il differenziale tra i tassi sui depositi interbancari delle divise interessate, applicato al cambio a pronti, per il periodo di dilazione previsto in contratto.

C) Il Domestic Currency Swap e' una transazione finanziaria legata ad esigenze di gestione del rischio di cambio su posizioni espresse in valuta, attraverso la quale due operatori , con posizioni uguali o contrarie, raggiungono lo scopo di annullare i rischi connessi a tali posizioni, senza peraltro coinvolgere i rapporti di credito e/o debito sottostanti. Per realizzare l'operazione l'importatore e l'esportatore si rivolgono ad un intermediario bancario ottenendo una compensazione economica, in quanto il capitale oggetto del contratto non viene trasferito tra le due parti ma costituisce il capitale convenzionale di riferimento, su cui calcolare il flusso delle compensazioni alla scadenza. Ne consegue che i due operatori realizzano la copertura delle rispettive esposizioni valutarie, determinando anticipatamente il costo o il ricavo della valuta oggetto di scambio e sostenendo come unico costo quello relativo alla commissione da pagare all'intermediario.

### **Rischi tipici**

- rischio Paese, e cioè l'impossibilità di concludere l'intermediazione in valuta estera a causa di situazioni politiche, calamità naturali etc che interessano il Paese di riferimento.
- il cambio tra l'euro e le altre valute estere è soggetto al rischio relativo all'oscillazione del cambio e può variare più volte nella giornata operativa. A tal proposito presso la banca è disponibile il relativo listino al quale fare riferimento.

### **Condizioni economiche**

Sul cambio ufficiale potrà essere applicato un differenziale (commissione) fino ad un massimo dell'1,50%

Inoltre:

#### **OPERAZIONE A PRONTI SU CAMBI**

Commissioni di servizio 2 per mille con un minimo di euro 5,00

#### **OPERAZIONE A TERMINE SU CAMBI**

Spese pratica per accensione ed estinzione euro 19,11

Commissioni di servizio 2 per mille con un minimo di euro 5,00

#### **DOMESTIC CURRENCY SWAP**

Commissioni euro 25,82

## **Principali norme del contratto-quadro di compravendita a termine di divisa**

### **Art. 6 - Risoluzione**

6.1 Le parti convengono che in caso di mancato pagamento da parte di una di esse di qualsiasi importo - in Euro o in Divisa, dovuto ai sensi di ciascun Contratto, sarà facoltà della parte adempiente di considerare risolto di diritto il Contratto stesso mediante semplice comunicazione scritta A.R. da inviare alla parte inadempiente; quest'ultima sarà tenuta a rimborsare la controparte del danno subito per l'acquisizione della Divisa necessaria del Contratto alla quotazione di mercato del giorno della "Data di consegna".

6.2 L'inadempimento delle obbligazioni di cui al comma che precede, anche con riferimento ad un solo Contratto, costituirà causa di risoluzione anche di tutti i Contratti in essere nonchè del presente Contratto-Quadro.

La parte adempiente, ove intendesse valersi delle facoltà di risolvere anche gli altri Contratti in essere nonchè il presente Contratto-Quadro in essere con la controparte, dovrà darne notizia a quest'ultima con la comunicazione di cui al comma che precede. La parte inadempiente in questo caso sarà tenuta a rimborsare il danno, secondo le modalità indicate al punto precedente, per tutti i Contratti risolti.

### **Art. 7 - Recesso**

7.1 La Banca avrà la facoltà di recedere dal presente Contratto-Quadro nonchè da tutti i Contratti posti in essere ai sensi del presente accordo, con effetto immediato, mediante semplice comunicazione scritta con A.R. al Cliente, nel caso in cui il Cliente versi in una delle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c., oppure si verifichi un qualsiasi evento che, ad insindacabile giudizio della Banca, incida sostanzialmente in senso pregiudizievole sulla situazione legale, patrimoniale, economica e/o finanziaria del Cliente stesso.

### **Art. 8 - Risoluzione per eccessiva onerosità**

8.1 Le parti dichiarano espressamente di rinunciare, ove occorre possa, alla risoluzione, ai sensi dell'art. 1467 c.c., dei Contratti posti in essere nell'ambito del presente Contratto-Quadro.

### **Art. 11 - Legge applicabile e Foro Competente**

11.1 I Contratti sono disciplinati dalla Legge italiana.

11.2 Qualora il cliente non sia soggetto consumatore ai sensi dell'art. 1469 bis c.c., per le controversie giudiziarie nascenti dal presente contratto o comunque ad esso connesse sarà competente il Foro nella cui giurisdizione si trova la filiale della Banca presso la quale il contratto è stipulato.

## **Principali norme del contratto-quadro di Domestic Currency Swap (D.C.S.)**

### **Art. 6 - Risoluzione**

6.1 Le parti convengono che in caso di mancato pagamento da parte di una di esse di qualsiasi importo, in euro, o in divisa - dovuto ai sensi di ciascun contratto- sarà facoltà delle parti adempiente di considerare risolto di diritto il Contratto stesso mediante semplice comunicazione scritta A.R. da inviare alla parte inadempiente; quest'ultima sarà tenuta a rimborsare la controparte del danno subito. Ai fini del calcolo delle somme dovute dalle parti ai sensi del precedente art 3, l'importo iniziale sarà diminuito dell'importo ottenibile applicando allo stesso il Tasso di recesso, calcolato su un anno di 360 giorni e per il numero dei giorni intercorrenti fra la data di risoluzione e la valuta di scadenza originale, mentre l'importo finale sarà pari all'equivalente in euro dell'importo convenzionale, calcolato al cambio di mercato di due giorni lavorativi bancari precedenti il giorno di risoluzione o di recesso e, comunque, dal primo giorno in cui in Italia viene negoziata la Divisa di Riferimento, per valuta il giorno di risoluzione o di recesso.

6.2 L'inadempimento delle obbligazioni di cui al comma che precede, anche con riferimento ad un solo Contratto, costituirà causa di risoluzione di tutti i Contratti in essere nonché del presente Contratto quadro.

La parte adempiente, ove intendesse valersi della facoltà di risolvere anche gli altri Contratti in essere nonché il presente Contratto quadro in essere con la controparte, dovrà darne notizia a quest'ultima con la comunicazione di cui al comma che precede.

La parte inadempiente in questo caso sarà tenuta a rimborsare il danno, secondo le modalità indicate al punto precedente, per tutti i Contratti risolti.

### **Art. 7 - Recesso**

7.1 La Banca avrà la facoltà di recedere dal presente contratto-quadro nonché da tutti i contratti posti in essere ai sensi del presente accordo, con effetto immediato, mediante semplice comunicazione scritta con A.R. al cliente, nel caso in cui il cliente versi in una delle ipotesi previste dall'art 1186 c.c., oppure si verifichi un qualsiasi evento, che ad insindacabile giudizio della Banca incida sostanzialmente in senso pregiudizievole sulla situazione legal, patrimoniale, economica e/o finanziaria del cliente stesso.

### **Art 8 Eccessiva onerosità**

8.1 Le parti dichiarano espressamente di rinunciare, ove occorre possa, alla risoluzione, ai sensi dell'art 1147 c.c. dei Contratti posti in essere nell'ambito del presente Contratto-quadro.

### **Art 11 Legge applicabile e Foro Competente**

11.1 Contratti sono disciplinati dalla Legge Italiana.

11.2 Qualora il cliente non sia soggetto consumatore ai sensi dell'art 1469 bis c.c, per le controversie giudiziarie nascenti dal presente contratto o comunque ad esso connesse sarà competente il Foro nella cui giurisdizione si trova la filiale della Banca presso la quale il contratto è stipulato.

## Reclami

Il cliente può presentare un reclamo alla Banca con lettera indirizzata per posta ordinaria a "Ufficio Legale Banca di Legnano - Largo Franco Tosi 9, 20025 Legnano (MI)", o inviata per posta elettronica a [info@bancadilegnano.it](mailto:info@bancadilegnano.it) o, infine, via fax al numero 0331521394, o consegnata allo sportello ove è intrattenuto il rapporto. La Banca deve rispondere entro 30 giorni (90 giorni se trattasi di reclami assoggettabili a depositi titoli, servizi finanziari e di investimento, ivi compreso le cassette di sicurezza). Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta nei termini previsti, prima di ricorrere al giudice, il cliente può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario (Via delle Botteghe Oscure, 54, 00186 Roma - tel 06/674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)); se sorge una controversia con la Banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie all'intervento di un conciliatore indipendente.
- Prefettura territoriale competente ([www.interno.it](http://www.interno.it) e [www.tesoro.it](http://www.tesoro.it)) nell'ambito delle misure varate dal D.L. 185/08 convertito in l. 2/2009, per istanze afferenti il riesame degli iter di concessione del credito, e' possibile utilizzare il presente canale scaricando la modulistica dai predetti siti istituzionali inviando via raccomandata o posta elettronica l'istanza alla Prefettura territorialmente competente.

## Legenda delle principali nozioni del servizio

**Cambio** : prezzo di una moneta di un Paese espresso in termini di un altro Paese.

**Valuta** : moneta diversa da quella della banca negoziatrice (ad esempio, dollari USA).